

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 10 DEL 12.06.2017

Ai Produttori interessati  
Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

**Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Procedura di presentazione delle domande PAC 2017 – Ulteriori indicazioni.**

## Sommario

1 Sistema dei controlli preliminari senza l'applicazione delle sanzioni – domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi .....	2
1.1 Sistema dei controlli preliminari senza l'applicazione delle sanzioni – domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi .....	2
2 PSR - presentazione domanda ai sensi dell'art. 72 del Reg. UE 1306/2013 – annualità 2017 .....	3
3. Casi specifici relativi alla presentazione delle domande 2017 .....	4
3.1 Fascicolo aziendale .....	4
a. Scheda di validazione non rilasciabile.....	4
b. Scheda di validazione con dati ritenuti non corretta.....	4
3.2 Atto amministrativo – Domanda Unica .....	4
4 Digitalizzazione della domanda unica ai sensi dell'articolo 17(3) del reg. UE 809/2014.....	5
5 Domanda grafica di aiuto precompilata .....	5
5.1 Piano Operativo .....	7
6 Accesso alla compilazione alfanumerica della domanda unica .....	7
7 Esclusione di sanzioni amministrative .....	8

## 1 Sistema dei controlli preliminari senza l'applicazione delle sanzioni – domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi

Preso atto della procedura della domanda grafica delineata nella nota dei Servizi della Commissione n. Ref. Ares(2016)1156947 - 07/03/2016 - nonché del “considerando” n. 2 del reg. UE 2333/2015, che prevede la possibilità di applicare la fattispecie dei controlli preliminari, qualora il sistema di ricezione delle domande di aiuto a superficie sia fruibile nell'intero territorio italiano, eviti disparità di trattamento tra i beneficiari e poggi sull'esistenza di strumenti geo-spaziali ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013 e dell'articolo 17 del regolamento UE n. 809/2014, atteso che Agea Coordinamento ha avviato la procedura di acquisizione presso tutti gli Organismi Pagatori della dichiarazione della esistenza dei requisiti per l'applicazione dell'articolo 15(2 bis) del Regolamento UE n. 809/2014; nelle more dell'acquisizione delle suddette dichiarazioni, si definisce la seguente procedura.

### 1.1 Sistema dei controlli preliminari senza l'applicazione delle sanzioni – domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi

Fatti salvi i capitoli 7 e 8 delle Istruzioni Operative ARCEA n. 7 dell' 11/04/2017 ed il capitolo 6 (termine di presentazione) di cui alle Istruzioni Operative ARCEA N. 2 del 24 Febbraio 2017, si stabilisce che, in analogia, tali disposizioni si applicano anche alle domande grafiche uniche 2017 e alle misure di sviluppo rurale.

In aggiunta, al capitolo 3.2 delle Istruzioni Operative ARCEA N. 2 del 24 Febbraio 2017, è stata prevista la possibilità di applicare la procedura cosiddetta “controlli preliminari” di cui all'articolo 15(2 bis) del Regolamento UE n. 809/2014 dove rientrano quelli previsti dai seguenti articoli normativi:

- a) 29(1)(a,) del R. n. 809/2014,
- b) 29(1)(b) del R. n. 809/2014,
- c) 29(1)(c) del R. n. 809/2019,
- d) 29(1)(d),(e),(f),(g) del R. n. 809/2014, altri controlli incrociati compresi quelli riferiti al settore animale con la banca dati informatizzata.

L'elenco dei controlli preliminari con l'indicazione della tempistica del controllo rispetto alla presentazione della domanda iniziale unica grafica è stabilito nell'allegato alle Istruzioni Operative ARCEA N. 2 del 24 Febbraio 2017.

Per quanto riguarda lo sviluppo rurale si fa riferimento alle indicazioni fornite di seguito.

Pertanto, i risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificate dal SIAN al beneficiario entro e non oltre 26 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 giugno 2017. Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di un'apposita domanda di modifica denominata “controlli preliminari ai sensi dell'articolo 15(2) bis del regolamento (UE) n. 809/2014” entro e non oltre 35 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 giugno 2017, **comunque non oltre la data del 20 luglio 2017.**

Per la tipologia relativa alle domande di modifiche oggetto dei controlli preliminari di cui all'articolo 15(2) bis del Regolamento (UE) n. 809/2014, non si applicheranno sanzioni ma solo eventuali riduzioni.

## 2 PSR - presentazione domanda ai sensi dell'art. 72 del Reg. UE 1306/2013 – annualità 2017

Per le domande di pagamento delle Misure 10, 11, 13, e 14 e per le misure della precedente programmazione viene resa disponibile la presentazione della domanda art. 72 del Reg. UE 1306/2013 secondo le seguenti modalità:

1. L'azienda deve presentare una domanda ai sensi dell'art. 72 del Reg. UE 1306/2013, come conferma per ciascuna domanda/misura presentata nel 2016.
2. Tale domanda sarà legata in maniera inequivocabile alla consistenza territoriale dei poligoni grafici particellari riferiti all'ultimo fascicolo validato.
3. All'atto della compilazione della domanda, il sistema effettua un riscontro rispetto all'ultimo fascicolo validato. Il controllo prevede che il contenuto dell'ultimo fascicolo validato abbia una superficie agricola e/o consistenza UBA non inferiore a quella richiesta a premio nella domanda 2016.
4. Nel caso in cui l'azienda non abbia presentato domanda nell'anno 2016, non è consentita la presentazione di una domanda ai sensi dell'art. 72 del Reg. UE 1306/2013. È necessario presentare una domanda ordinaria di sostegno/pagamento.
5. Nel caso in cui l'azienda intenda aumentare la quantità di superficie e/o UBA che si intende sottoporre ad impegno, rispetto a quella inizialmente impegnata, non è consentita la presentazione di una domanda ai sensi dell'art. 72 del Reg. UE 1306/2013. È necessario presentare una domanda ordinaria.
6. Non è consentita la presentazione di una domanda art. 72 Reg. UE 1306/2013 nel caso in cui per l'impegno che si intende confermare sia già presente una domanda 2017 ordinaria in fase di compilazione, stampa o rilascio.

Fasi procedurali:

A) **Presentazione domanda art. 72** Reg. UE 1306/2013 entro il 15 giugno 2017.

B) **Comunicazione degli esiti dei controlli preliminari** ai sensi dell'art. 15 del Reg. 809/2014, successivamente al 15 giugno 2017, mediante comunicazione comprensiva dei relativi elenchi ai CAA.

C) **Presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, par. 1 bis** Reg. UE 809/2014, in relazione agli esiti dei controlli preliminari, da parte dei beneficiari. La

domanda ai sensi dell'art. 15, par. 1 bis Reg. UE 809/2014 **deve essere presentata improrogabilmente entro il 20 luglio 2017.**

La **mancata presentazione** della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, par. 1 bis Reg. UE 809/2014, rende **non valida** la **domanda presentata ai sensi dell'art. 72** Reg. UE 1306/2013.

In nessun caso la presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, par. 1 bis Reg. UE 809/2014 può comportare una modifica all'impegno inizialmente assunto.

Controlli preliminari da applicare:

- a) Identificazione dell'azienda;
- b) Supero di conduzione;
- c) Parcelle di riferimento riscontrate in grafica;
- d) Congruenza dell'occupazione del suolo con quanto rappresentato graficamente;
- e) Domanda con superfici/ intervento da dettagliare.

### 3. Casi specifici relativi alla presentazione delle domande 2017

#### 3.1 Fascicolo aziendale

##### a. Scheda di validazione non rilasciabile

All'atto del rilascio della scheda di validazione del fascicolo aziendale, **qualora si manifesti l'impossibilità di ottenere il rilascio di una scheda valida**, dovuta a problemi di natura procedurale, informatica o imputabili comunque a malfunzionamenti dei sistemi informativi, dovrà essere fornita l'indicazione del malfunzionamento occorso. Sarà reso disponibile un apposito elenco di casistiche da imputare e la scheda di validazione prodotta, anche se incompleta in alcune parti, sarà corredata dalla seguente dichiarazione:

*«il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, che non è stato possibile fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta richiesta degli aiuti per le casistiche di seguito riportate e che, pertanto, completerà il proprio fascicolo non appena l'impedimento sarà rimosso. Le cause ostative sono relative a: [causa selezionata dall'elenco reso disponibile]»*

##### b. Scheda di validazione con dati ritenuti non corretta

All'atto del rilascio della scheda di validazione del fascicolo aziendale, **qualora si ritenga che alcuni dati non siano correttamente riportati** a causa di problemi di natura procedurale, informatica o imputabili comunque a malfunzionamenti dei sistemi informativi, dovrà essere fornita l'indicazione del malfunzionamento occorso. Sarà reso disponibile un apposito elenco di casistiche da imputare e la scheda di validazione prodotta, anche se incompleta in alcune parti, sarà corredata dalla medesima dichiarazione sopra riportata.

Lista di cause:

- a) Imputazione non corretta dati di eleggibilità
- b) irregolarità nei dati del GIS
- c) incompletezza informazioni dall'Agenzia del Territorio
- d) individuazione PLT

#### 3.2 Atto amministrativo – Domanda Unica

Qualora la scheda di validazione rilasciata sia incompleta o inesatta, come evidenziato dalla dichiarazione di cui al precedente paragrafo 1, o la richiesta di aiuti effettuata in domanda sia inesatta, esclusivamente a seguito del manifestarsi di problemi di natura procedurale, informatica o imputabili comunque a malfunzionamenti dei sistemi informativi, dovrà essere fornita l'indicazione del malfunzionamento occorso.

Il quadro K della domanda riporterà una nuova dichiarazione:

*“Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00,*

*dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/00:*

[...omississ...]

*«che non è stato possibile fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta richiesta degli aiuti esclusivamente per le casistiche di seguito riportate e che, pertanto, completerà la propria richiesta non appena l'impedimento sarà rimosso. Le cause ostative sono relative a: [causa selezionata dall'elenco reso disponibile]»*

Lista di cause:

- a) Imputazione non corretta dati di eleggibilità
- b) irregolarità nei dati del GIS
- c) incompletezza informazioni dall'Agenzia del Territorio
- d) individuazione PLT
- e) dichiarazioni non recuperate dal PdC: criteri di mantenimento
- f) dichiarazioni non recuperate dal PdC: dop olivo
- g) dichiarazioni non recuperate dal PdC: biologico

Una volta rimossi gli impedimenti alla corretta dichiarazione non dipendenti dal soggetto dichiarante, questi potrà provvedere alla corretta imputazione degli aiuti per le superfici interessate, presenti nel SIAN alla data di rilascio della scheda di validazione di riferimento.

#### **4 Digitalizzazione della domanda unica ai sensi dell'articolo 17(3) del reg. UE 809/2014**

Qualora il malfunzionamento occorso non abbia consentito la corretta rappresentazione grafica della richiesta di aiuti, l'agricoltore potrà richiedere che la propria domanda, presentata in modalità alfanumerica, sia digitalizzata a cura dell' Autorità Competente non appena saranno rimossi gli impedimenti occorsi.

In tal caso potrà effettuare la richiesta biffando l'apposita casella relativa alla seguente dichiarazione (anche in aggiunta alla precedente):

*«non è stato possibile inserire tutte le informazioni ai fini della presentazione della domanda con strumenti geospaziali e pertanto chiede di avvalersi della disposizione prevista dall'art. 17, paragrafo 3 del reg. UE n. 809/2014»*

La dichiarazione verrà proposta con il check impostato nel caso in cui l'azienda ricada in una delle seguenti casistiche:

- a) irregolarità nei dati del GIS
- b) incompletezza informazioni dall'Agenzia del Territorio
- c) individuazione PLT

#### **5 Domanda grafica di aiuto precompilata**

Il Reg. (UE) n. 809/2014 introduce un obbligo progressivo di adozione della domanda grafica di aiuto – con applicazione del 100% delle domande nel 2018 - prescrivendo che l' Autorità Competente fornisca al beneficiario il modulo prestabilito e il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul GIS, che consenta il trattamento dei dati alfanumerici e territoriali delle zone dichiarate. Per la campagna del 2017 l'obbligo è del 75% della superficie determinata per il regime di base del 2016.

Per agevolare le lavorazioni dei CAA e per raggiungere l'obiettivo prefissato, ARCEA ha messo a disposizione uno strumento, che permette la **precompilazione massiva e automatica della Domanda Grafica** a partire da un Fascicolo aziendale alfanumerico, secondo quanto disposto dall'articolo 7 del DM 162/2015.

Tale funzionalità processa i Fascicoli aziendali per i quali non sono state effettuate lavorazioni grafiche. Sono previste due diverse modalità, a seconda che le superfici aziendali siano condotte totalmente dall'agricoltore, oppure siano condotte parzialmente o condivise con altri conduttori. Per queste ultime casistiche è necessario un successivo intervento di editing grafico, che non può essere effettuato automaticamente e senza l'intervento di un operatore.

Preliminarmente a tali attività, allo scopo di incrementare il numero di Domande Grafiche Precompilate per le quali non sono necessari interventi aggiuntivi, è stato eseguito da parte degli operatori dei CAA un processo di riesame delle conduzioni e di allineamento delle superfici condotte a quelle grafiche, utilizzando le funzioni già disponibili (funzione puntuale per particella o massiva per CUA) e quindi riclassificando indirettamente le aziende "condotte parzialmente" in "condotte totalmente".

La procedura di precompilazione provvede in maniera automatica a:

1. Generare la **Consistenza Terreni Grafica** a partire dalle particelle in conduzione.
2. Predisporre un **Piano Culturale Grafico**, completo di tutte le informazioni di dettaglio georiferite, e dove possibile, il riporto di tutti i dati alfanumerici presenti nel FA (predisposizione appezzamenti grafici a partire dai dati alfanumerici).
3. Stampare la scheda di validazione a valle del consolidamento dei dati del Piano di Coltivazione.
4. Precompilare la Domanda Grafica.

Durante tutte le operazioni suddette, il Fascicolo Aziendale risulta momentaneamente "bloccato", al fine di rendere impossibile un eventuale conflitto di lavorazione.

L'utente al quale sono assegnati gli interventi effettuati corrisponde al Responsabile di sede del CAA mandante.

La scheda di validazione riporterà in calce la dicitura: "scheda precompilata". Nella scheda è presente la dizione "Scheda di validazione elaborata dal SIAN sulla base delle superfici in conduzione dichiarate dall'azienda nell'ultimo aggiornamento". Tale scheda dovrà essere firmata anche dal responsabile di sede del singolo CAA.

Qualora il responsabile del CAA non ritenesse di avvalersi di tale precompilata, potrà annullarla e procedere come ordinariamente previsto.

Parimenti, qualora il Responsabile del CAA sia cambiato rispetto a quello indicato nella precompilata, lo stesso dovrà annullare detta scheda e procedere come ordinariamente previsto.

A tale proposito sono state rese disponibili le funzioni seguenti:

1. Consultazione della modalità di generazione della scheda di validazione:
  - a. Precompilata
  - b. Richiesta dall'operatore
2. Funzione di cancellazione della scheda precompilata, nel caso in cui non siano stati presentati atti amministrativi basati sulla scheda stessa.

Sarà altresì richiesto automaticamente l'accesso alla Riserva Nazionale.

Qualora le colture già dichiarate in modalità alfanumerica non siano state interamente riportate negli appezzamenti grafici (ad esempio, nel caso di dichiarazione di più colture su una stessa particella catastale), la presenza di superfici dettagliate nel piano di coltivazione alfanumerico superiore alle superfici dettagliate in grafica verrà evidenziata sulla domanda rilasciata.

## 5.1 Piano Operativo

Al fine di suddividere le attività e bilanciare il carico di elaborazione delle precompilazioni, è stato previsto un piano operativo graduale di lavorazione.

Sono state processate le aziende con particelle condotte totalmente e con il seguente ordine di casistiche:

1. Aziende in Regime dei Piccoli Agricoltori
2. Aziende in Regime di Base

Di seguito sono state processate le aziende residue, caratterizzate dalla presenza di particelle condotte parzialmente o con conduzione condivisa. Le superfici non condotte totalmente saranno riportate in grafica per l'intera superficie, mantenendo invariata la superficie dichiarata in modalità alfanumerica. Successivamente alla presentazione della domanda sarà necessario precisare la localizzazione delle superfici condotte, per evitare le conseguenze di un supero grafico sul pagamento degli aiuti.

A valle di ogni elaborazione viene prodotto un report indicante le aziende processate con le seguenti informazioni:

- OP (Arcea)
- Ente
- Ufficio
- CUA
- Denominazione
- Esito dell'esecuzione

## 6 Accesso alla compilazione alfanumerica della domanda unica

Le casistiche di cui al precedente paragrafo 4 riguardano le aziende per le quali si sono verificati problemi connessi all'aggiornamento catastale (comuni accorpati ecc.) oppure con poligoni errati; sono inserite in modalità alfanumerica, imputando la casistica *articolo 17(3) del reg. UE 809/2014*.

Vanno individuate come segue:

1. Catasto: elenchi dei comuni

2. Poligoni: dal log delle compilazioni, vanno selezionate le aziende con errori grafici che non si possono risolvere in modalità automatica.

Tutte le domande che attualmente sono in grafica, comprese le precompilate e le precompilabili, **non** possono essere presentate in modalità alfanumeriche.

Le aziende per le quali vengono dichiarate PLT devono presentare una domanda grafica (a meno che non presentino le problematiche sopra riportate).

**Verranno applicati i controlli preliminari, a partire dal 16 giugno, e comunicati all'agricoltore per la successiva correzione.**

Le variazioni possono essere effettuate esclusivamente con riguardo alla segnalazione ricevuta.

Le modifiche non rientranti nella casistica precedente restano sottoposte alle modalità ordinarie di comunicazione da parte dell'agricoltore.

## 7 Esclusione di sanzioni amministrative

Le fattispecie riportate nel paragrafo 3 sono escluse dall'applicazione di sanzioni ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2 del reg. UE n. 1306/2013.

Le fattispecie riportate nel paragrafo 4 sono, di per sé, escluse dall'applicazione di sanzioni.

Le fattispecie relative alle domande di modifica successive alla segnalazione per l'applicazione dei controlli preliminari ed effettuate **entro il 20 luglio 2017** non sono sottoposte dall'applicazione di sanzioni.

IL DIRETTORE DELL' ARCEA

Dott. Maurizio Nicolai

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Nicolai", written over the typed name.